

# DIOCESI DI PALERMO

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

GRUPPO PASTORALE DIOCESANO “POZZO DI SICAR”

Referenti: Padre Cesare – Prof. Franco Trombetta – dott. Marcella Varia

RELAZIONE: IL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE

RELATORE: Avv. Sergio Bellafiore – avvocato ecclesiastico del TEIS – avvocato civilista del Foro di Marsala

PREMESSA METODOLOGICA:

Tutte le conferenze e le relazioni hanno un determinato uditorio e sarebbe poco utile per il relatore e gli uditori una relazione che non tenesse in considerazione lo stesso uditorio al quale la relazione è diretta.

Nella conferenza odierna l'uditorio è costituito non da esperti giuristi o canonisti e nemmeno da studenti della materia, ma, principalmente, da coppie in difficoltà, separate o divorziate, che chiedono notizie sulla possibilità di rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico, allo scopo finale di poter accedere pienamente ai sacramenti ed eventualmente poter celebrare un matrimonio canonico con il nuovo coniuge o compagno\compagna.

OBIETTIVO: l'obiettivo dell'incontro, dunque, è quello di dare risposte concrete ai soggetti ed alle coppie che: hanno sperimentato il fallimento di un matrimonio, stanno svolgendo un percorso pastorale di comprensione e crescita, hanno il desiderio di accedere al sacramento del matrimonio con un nuovo compagno\compagna.

*Il processo canonico di nullità matrimoniale di* SERGIO BELLAFFIORE

Palermo 15/9/2019 Parrocchia Annunciazione del Signore – gruppo pastorale “Pozzo di Sicar”

Per tal motivo la relazione che segue:

1. Avrà un TAGLIO VOLUTAMENTE DISCORSIVO, e poco tecnico, per consentire all’uditorio di comprendere tutti i termini delle questioni trattate e poter interagire col relatore.
2. Si articolerà in TRE FASI:
  - a. il matrimonio canonico (introduttivo e propedeutico);
  - b. Tribunale e causa ecclesiastica di nullitatis matrimonii ed interazione tra avvocato e cliente (argomenti principali della relazione), cenni alle figure processuali, al procedimento, al processo breve ed alla Mitis Iudex, ;
  - c. I singoli capi di nullità: impedimenti e vizi della volontà (cenni).
3. Mirerà ad una fondamentale INTERAZIONE tra RELATORE e UDITORIO-COPPIE al fine di raggiungere l’obiettivo.

## I) IL MATRIMONIO CANONICO

Prima di chiarire cosa sia o cosa si faccia nei processi canonici, appare opportuno ricordare brevemente cosa sia il matrimonio canonico, perché soltanto avendo ben chiaro tale nozione si può comprendere l’attività processuale che ne può conseguire.

Cos’è il matrimonio per il diritto canonico?

**E’ UN SACRAMENTO ED UN CONTRATTO FONDATO SUL CONSENSO.**

Per sacramento si intende in una ottica ecclesiale il “segno della grazia di Dio” – una unione “benedetta da Dio”.

Sotto il profilo giuridico del diritto canonico il contratto matrimoniale si basa sul consenso dei nubendi di accogliere non solo l’altro nella propria vita (consortium), ma anche di

accogliere la natura sacramentale del vincolo con i suoi elementi e proprietà essenziali. Senza tutto questo non c'è matrimonio cattolico, ma solo una celebrazione ed una cerimonia dalla quale non consegue la formazione del sacramento.

Per meglio comprendere la natura giuridico\sacramentale del matrimonio richiamiamo il codice di diritto canonico vigente (promulgato nel 1983) ed i canoni sul matrimonio:

**Can. 1055:**

- Il matrimonio tra battezzati di sesso diverso è un contratto (patto) ed un sacramento (inseparabilità tra contratto e sacramento);
- Elementi essenziali del matrimonio sono: il BONUM CONIUGUM (creare una *communio vitae et amoris* — un consorzio nella sua accezione latina di condividere la stessa sorte) ED IL BONUM PROLIS (generare ed accudire i figli) — Tali elementi si delinearono e nel codice sono conseguenze dirette del Concilio Vaticano II del 1962\65 e della Costituzione Apostolica *Gaudium et Spes*, documento conciliare che aprendo la Chiesa al mondo secolare ha posto la centralità della persona quale elemento fondante l'attività della Chiesa, in generale, e dei tribunale in particolare.

Bonum Coniugum ed Bonum prolis sono i fini del matrimonio (matrimonio “ordinatum” dice il canone)

- DIGNITA' SACRAMENTALE: il matrimonio è un sacramento benedetto da Dio.

**Di seguito il canone 1056 specifica quale siano le proprietà essenziali del matrimonio**

**Can. 1056:**

- UNITA': un uomo ed una donna, ma si declina anche nei termini di eterosessualità e fedeltà
- INDISSOLUBILITA': Impossibile lo scioglimento del matrimonio (il divorzio).

Il codice individua IL CONSENSO COME ELEMENTO FONDANTE IL MATRIMONIO

**Can. 1057:**

- L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti
- Manifestato legittimamente (cioè nella forma canonica del matrimonio stabilita dalla Chiesa Cattolica)
- Tra persone giuridicamente abili (capacità come elemento fondamentale al quale si ricollegano, in fase di verifica processuale degli aspetti patologici del matrimonio le incapacità regolate dal canone 1095)
- Esso non può essere supplito da nessuna potestà umana (il consenso alle nozze appartiene solo ai nubendi e non al celebrante o a terzi o parenti delle parti)
- Definizione di consenso: è un atto della volontà.

Quando, dunque, manca uno degli elementi sopra richiamati, mancano il consenso e la volontà nel suo complesso ed, in questo caso, ci troviamo in presenza di un vizio talmente grave, da compromettere il sacramento del matrimonio nella sua totalità. Siamo, dunque, in presenza di una causa tipica di nullità matrimoniale.

**Ricapitolando:**

**il matrimonio è un sacramento ed un contratto che, per il diritto canonico, ha elementi e proprietà essenziali e si fonda sul consenso.**

Compresa la natura del matrimonio, con una prima approssimazione possiamo dire che quando, in sede di celebrazione, risulti mancante o fortemente viziato (irregolare) uno degli elementi o delle proprietà del matrimonio o il consenso di uno dei nubendi, il matrimonio è invalido ed il sacramento non si perfeziona.

## **II) TRIBUNALE E CAUSA ECCLESIASTICA DI NULLITATIS MATRIMONII, RAPPORTO CLIENTE AVVOCATO, CENNI FIGURE PROCESSUALI E, PROCEDIMENTO, CENNI AL PROCESSO BREVE ED ALLA MITIS IUDEX;**

Una prima questione preliminare è chiarire la differenza tra NULLITA' e ANNULLAMENTO

Tante volte, nel linguaggio comune si parla di “annullamenti del matrimonio da parte della Chiesa o della Sacra Rota”. Tale concetto è fondamentalmente sbagliato perché la Chiesa non “annulla” il sacramento ed il Tribunale della Rota Romana (che non si denomina più “Sacra Rota”) si occupa di poche cause matrimoniali rispetto alla mole di cause che invece vengono trattate, in Italia ed in giro per il mondo, presso i tribunali diocesani, interdiocesani o episcopali.

Per le cause ecclesiastiche matrimoniali deve necessariamente parlarsi di **nullità del matrimonio e non di annullamento.**

La distinzione non ha meramente carattere formale ma al contrario, sostanziale, perché se non la si comprende, non si comprende l'essenza stessa e la natura dell'attività dei Tribunali della Chiesa.

In generale tra le categorie del diritto si specifica che i negozi giuridici quando vengono redatti possono contenere alcuni vizi genetici: questi vizi possono essere gravi o meno gravi.

Se i vizi sono meno gravi si parla di ANNULLAMENTO: il negozio è valido continua a produrre i suoi effetti fino alla pronuncia di annullamento (effetti "ex nunc" cioè dal momento della pronuncia di annullamento).

Al contrario, si parla di **NULLITA'** quando il vizio è talmente grave, perché tocca uno degli elementi essenziali del negozio, uno dei pilastri su cui si regge. Il negozio giuridico (o atto giuridico) non solo non potrà produrre effetti per il futuro, ma non era

in grado di produrre effetti nemmeno in passato e prima di detta pronuncia, perché è un atto invalido fin dal momento della nascita. Con la conseguenza che gli **effetti della pronuncia di nullità, sono “ex tunc”**, cioè da allora, dal momento stesso della redazione e della nascita del negozio giuridico\atto.

Per concludere possiamo dire che: **l'atto annullabile esiste è valido ma dal momento della pronuncia non può più produrre effetti giuridici; viceversa l'atto nullo è invalido sin dall'origine e non è in grado di produrre nessun tipo di effetto giuridico: è come se per il diritto non fosse mai esistito.**

## LE SENTENZE DEI TRIBUNALI DELLA CHIESA ED I DIRITTI DEI FEDELI

Orbene quando parliamo di cause matrimoniali ecclesiastiche parliamo di un vizio talmente grave che non consente nemmeno la formazione di un matrimonio valido; il matrimonio, cioè, non esiste e non è mai esistito: E' NULLO.

Bisogna ricordare che **per i cattolici il matrimonio è un sacramento**, che, come qualsiasi altro sacramento, una volta somministrato correttamente, **nessuno uomo o Tribunale può sciogliere o annullare.**

**L'attività, dunque, che svolge Chiesa, tramite i propri tribunali, è solo quella di verificare se, a seguito di quella celebrazione matrimoniale, si è formato correttamente quel sacramento del matrimonio oppure il sacramento non si è mai formato.**

Ed, infatti, **le sentenze matrimoniali**, sia di accoglimento che di rigetto, emesse dai Tribunali della Chiesa hanno **tutte effetto dichiarativo e mai costitutivo**. Cioè dichiarano la nullità o meno di un matrimonio, ma non costituiscono in capo alle parti nuovi o diversi diritti, annullando il matrimonio canonico, come invece succede nel caso delle sentenze civili di divorzio con le quali si scioglie (si annulla) un matrimonio validamente celebrato secondo il rito civile.

Per concludere si può citare il CASTANO, illustrissimo canonista ed autore di uno dei testi milari sul sacramento del matrimonio spesso adottato dalle facoltà di diritto canonico. Dice il Castano: *"Il matrimonio una volta celebrato validamente, mai può essere annullato. Ciò che i tribunali ecclesiastici fanno nelle cosiddette cause di nullità matrimoniali, non è invalidare o annullare un matrimonio che è valido, ma semplicemente dichiarare che il matrimonio è invalido dal momento della celebrazione."*

*Il processo canonico di nullità matrimoniale di* SERGIO BELLAFFIORE

Palermo 15/9/2019 Parrocchia Annunciazione del Signore – gruppo pastorale “Pozzo di Sicàr”

Da quanto detto possiamo trarre la necessaria conseguenza che **le parti**, al contrario che per la separazione ed il divorzio previsti dai diritti civili matrimoniali degli Stati, **non hanno alcun diritto soggettivo ad ottenere la pronuncia di nullità, ma è interesse della Chiesa, intesa come comunità dei fedeli, verificare l'esistenza o meno di un matrimonio\sacramento tra le parti.**

Le parti, entrambi o uno dei coniugi si limitano a sottoporre ed a chiedere ai Tribunale della Chiesa, depositando apposito libello (ricorso), di verificare se il proprio matrimonio sia nullo ed, in caso affermativo, di dichiararlo con sentenza.

#### ATTIVITA' DEL TRIBUNALE

Tralasciamo volutamente e per ragioni di tempo l'organizzazione amministrativa dei Tribunali della Chiesa per argomentare sulle attività e funzioni degli stessi Tribunali in materia di diritti matrimoniale canonica e cause di nullità matrimoniali.

Possiamo riassumere concettualmente ed in astratto le attività dei tribunali come:

- FUNZIONE PREVALENTEMENTE PASTORALE e di CURA DELLE ANIME; l'attività della Chiesa di cura delle anime dei fedeli, cura pastorale, evangelizzazione ed annunciazione di Dio viene svolta non solo presso le parrocchie, le chiese, i gruppi di preghiera e pastorali, le diocesi, ecc. ma anche dai tribunali ecclesiastici durante la trattazione delle cause matrimoniali e con riguardo al sacramento del matrimonio.
- STATO DI INCERTEZZA CIRCA IL PROPRIO MATRIMONIO; in concreto i Tribunali ecclesiastici hanno la funzione di rispondere, tramite una sentenza, al dubbio sottopostagli dal fedele riguardante la validità del proprio matrimonio. La causa matrimoniale è dunque una causa che parte dalla richiesta del fedele che dubita della validità del proprio matrimonio e chiede al tribunale di verificare giudizialmente tale dubbio ed emettere, se del caso, una sentenza dichiarativa della nullità del proprio matrimonio.
- Ancora per comprendere l'attività pastorale dei Tribunali della chiesa utilizziamo le parole di Papa Francesco nel proemio alla riforma del codice canonico adottata con il MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUS ( MIDI). Scrive il sommo Pontefice in ordine ai motivi della riforma: “ È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che - oggi come ieri - rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il

*Il processo canonico di nullità matrimoniale di* SERGIO BELLAFFIORE

Palermo 15/9/2019 Parrocchia Annunciazione del Signore – gruppo pastorale “Pozzo di Sicàr”

*Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma”.*

Analizziamo di seguito per completezza di narrazione, ma per cenni e brevemente, (perché nozioni poco utili alle coppie e per gli obiettivi dell’incontro), i soggetti del processo, l’iter processuale e le novità processuali introdotte dalla riforma del Motu Proprio “MIDI”, per discutere successivamente delle parti (i coniugi) del processo e dell’attività delle stesse e del difensore e poi accennare ai motivi di nullità.

## **I SOGGETTI DEL PROCESSO**

- Il giudice: collegiale o monocratico, il giudice istruttore;
- Le parti: coniugi ma anche Chiesa cattolica
- Gli avvocati
- Il difensore del vincolo
- Il notaio
- I testi
- I periti ex officio e di parte.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- Introduzione della causa: attività preliminare degli avvocati e il libello ;
- Decreto di ammissione e formazione del Collegio
- Citazione del convenuto e concordanza del dubbio;
- Audizione delle parti.
- Testi
- Perizie
- Pubblicazione degli atti
- Decreto di conclusione
- Sentenza
- Eventuale appello



## NOVITA' INTRODOTTE DALLA MITIS IUDEX

- Organizzazione dei tribunali e centralità del vescovo;
- Abolizione doppia conforme
- Introduzione del processo breve
- Pieno valore probatorio alle dichiarazioni delle parti

## LE PARTI E L'AVVOCATO

Utile appare ai fini degli obiettivi dell'incontro chiarire in che modo interagiscono i coniugi con l'avvocato e qual sia l'attività, soprattutto stragiudiziale e preparatoria alla causa, dello stesso avvocato e delle parti.

Premesso che ogni avvocato ha il proprio carattere, la propria formazione, il proprio *modus operandi* o metodo, accenno all'attività tipica che svolgo personalmente con i clienti in vista della preparazione della causa e del deposito del ricorso introduttivo in tribunale.

Di solito chi si presenta da un avvocato canonista o non conosce nulla delle cause matrimoniali, o ha svolto attività di "self learnig" su internet, spesso acquisendo nozioni sbagliate o non comprendendo bene quanto ha letto.

Per tal motivo dedico sempre **un primo incontro** a spiegare sommariamente quanto chiarito durante questa relazione. E' un incontro che serve per conoscersi, capire cos'è la causa matrimoniale e come si svolge il processo, quali documenti e quali attività preliminari occorra svolgere. Alla fine di questo primo incontro somministro un questionario da analizzare durante il prossimo incontro. Tale questionario costituisce una guida per narrare all'avvocato i fatti utili dai quali trarre eventuali argomenti in favore di uno o più motivi di nullità da inserire nel libello introduttivo e sottoporre al tribunale ecclesiastico.

Molte persone, a causa di una informazione scorretta acquisita su internet o per "sentito dire" e di propri convincimenti errati, arrivano dall'avvocato già con l'idea di aver trovato un motivo di nullità del matrimonio: "avvocato, il mio matrimonio è nullo (di solito dicono annullabile alla Sacra Rota) per questo motivo" ... e via una narrazione infinita di fatti che spesso non servono a nulla ai fini della causa. In tali casi, piuttosto frequenti, chiarisco che questo non è il

corretto *modus operandi* per ottenere l'obiettivo sperato. Ed, infatti, in tali casi spiego che è compito principale dell'avvocato stabilire se vi siano motivi di nullità, quanti e quali e, tra questi, quanti e quali sottoponibili al Tribunale, avuto riguardo anche ad una valutazione probatoria sugli stessi che i clienti mai riescono a cogliere pienamente e che deve fare necessariamente l'avvocato.

E' importante, durante questo primo incontro, chiarire che è durante il momento genetico di formazione del sacramento e del consenso, cioè all'atto della celebrazione, che la nullità si evidenzia. Per tal motivo quello che succede dopo la celebrazione e durante il matrimonio ha poca rilevanza per le cause di nullità canoniche (al contrario che per il rito civile di separazione e divorzio). Più rari sono i casi di nullità per inosservanza di impedimenti (come vedremo di seguito) mentre la maggior parte riguarda un insufficiente consenso matrimoniale.

Bisognerà quindi che il cliente, nella narrazione dei fatti utili alla causa, si concentri nel periodo storico che intercorre tra la conoscenza della controparte e la celebrazione delle nozze, passando per il fidanzamento e la scelta di sposarsi. Il questionario sottoposto attenzionerà questo periodo storico e non quello successivo alla celebrazione.

L'incontro successivo con la parte, dunque, definita tecnicamente **“intervista”** prenderà le mosse da questionario e dai fatti preuziali ivi narrati, per chiarire ed evidenziare fatti e circostanze da cui desumere la nullità e che verranno narrati nel libello da sottoporre al tribunale. Unitamente al questionario si chiederà ai clienti anche di individuare 5\6 possibili testimoni tra le persone (parenti più stretti, amici intimi, testimoni di nozze) che hanno seguito la coppia nel periodo preuziale e principalmente nell'approssimarsi alle nozze.

L'attività ulteriore di interrelazione tra avvocato e cliente riguarderà la successiva audizione delle stessa parte e dei testimoni che verranno presentati a sostegno dei motivi di nullità.

Dopo il processo, inoltre, ulteriore attività il cliente potrà svolgere con l'avvocato nel caso in cui, dopo una sentenza affermativa della nullità, voglia ottenere il riconoscimento della sentenza di nullità da parte dello stato italiano, attraverso la c.d. “delibazione” della sentenza ecclesiastica.

Tralasciamo, tuttavia, tali argomenti che non riguardano il tema odierno, così come non riguardano il tema odierno i rapporti tra riti canonico di nullità e civile di separazione e

divorzio, con tutte le collegate questioni e vicende economiche. Tutti argomenti che, anche per ragioni di tempo, abbisognerebbero di incontri ed approfondimenti *ad hoc*.

Trattiamo, infine, e per sommi capi i singoli motivi di nullità.

### III) I SINGOLI MOTIVI O VIZI DI NULLITÀ

Possiamo metodologicamente distinguere i vizi in **due categorie**: i vizi derivanti dall'inosservanza di impedimenti matrimoniali prescritti dalle norme canoniche sul matrimonio ed i vizi del consenso.

#### IMPEDIMENTI

can. 1073 del CIC —: **l'impedimento è un ostacolo alla celebrazione.**

**Non tutti gli impedimenti comportano la nullità del matrimonio ma solo quelli più gravi.** Gli impedimenti, nel diritto canonico, si distinguono in **impedimenti imposti dalla legge ecclesiastica umana ed impedimenti imposti dalla legge naturale.**

A caratteri generali e molta approssimazione, anche avuto riguardo all'uditorio, possiamo dire che il matrimonio celebrato in presenza di un **impedimento imposto da una legge ecclesiastica** è viziato, ma tale vizio non è talmente grave da comportare la nullità e può essere superato con altra idonea attività da parte di soggetti qualificati. Al riguardo il diritto canonico conosce gli istituti della *Convalida simplex* e della *Sanatio in radice* ad opera, a secondo dei casi, delle parti, del Vescovo e del Romano Pontefice.

Gli **impedimenti di diritto naturale** (in diritto canonico si parla anche del diritto naturale come diritto divino), al contrario non sono superabili e comportano la nullità del matrimonio:

Questi impedimenti sono:

#### 1. Il precedente matrimonio;

**2. Il rapporto di parentela in linea retta (bisnonni, nonni, genitori, figli e nipoti) ed in line collaterale fino al quarto grado (fratelli e sorelle, cugini);**

**3. L'impotenza coeundi antecedente e perpetua.**

Nei primi due casi non si celebra quasi mai il matrimonio, quindi è veramente difficile che si verificchino.

Spendiamo due parole in più **sull'IMPOTENZA** perché, nella pratica, è uno dei motivi di nullità accusati in giudizio (CAN. 1084):

- **Deve essere antecedente al matrimonio;**
- **Deve essere perpetua;**
- **Deve essere coeundi** (cioè riguardare l'atto fisico della congiunzione carnale e non l'infertilità) —
  - Può essere tanto dell'uomo quanto della donna
  - Assoluta (con tutti) o relativa (specificatamente con il coniuge)
  - CERTEZZA: nel dubbio si celebra se le parti sono d'accordo.

## **VIZI DEL CONSENSO**

La stragrande maggioranza delle cause di nullità che vengono introdotte nei Tribunali ecclesiastici riguardano una rilevante mancanza di consenso in uno o in entrambi i coniugi.

**CAN. 1057 —**

COMMA 1 — Importanza del consenso che pervade tutto il sacramento del matrimonio. Senza consenso libero di entrambe le parti non vi è sacramento del matrimonio

COMMA 2 - E' atto unilaterale di parte con cui si esprime la volontà irrevocabile di darsi e di accettare l'altro per tutta la vita. Forza delle espressioni usate in questo canone a cagione della gravità del passo che i nubendi compiono.

Questo canone è la pietra miliare del matrimonio. **Il Matrimonio ha come fundamenta il**

## **consenso.**

Analizziamo adesso, necessariamente in breve ed in maniera superficiale, le fattispecie concrete, previste dal diritto canonico quali motivi tipici di nullità del matrimonio derivante da un vizio del consenso.

Tali **motivi tipici di nullità sono circa 10** e dico circa, sia perché **non possono considerarsi un numero chiuso**, visto che la dottrina e la giurisprudenza canonica nell'ultimo secolo ha individuato fattispecie non tipicizzate che poi hanno trovato successivo ingresso nel codice canonico riformato; sia perché tra alcuni motivi sono molto rari, mentre altri si specificano in più tipologie che possono considerarsi, nei fatti, autonome tra loro.

A) Un primo gruppo di vizi del consenso riguarda gli **ERRORI**:

- ERRORE SULLA PERSONA CAN. 1097 § 1: è il caso di chi ritiene di sposare una persona ed invece ne sposa un'altra. E' difficile che questo accada, può accadere in caso di **gemelli** che sono **assolutamente identici**, in passato accadeva con i **matrimoni contratti per procura**. Oggi l'incidenza di questo vizio sulle cause di nullità è molto ridotta;

- ERRORE SULLE QUALITÀ ESSENZIALI DELLA PERSONA CAN. 1097 §2: **In questo caso la qualità della persona per l'altro coniuge è talmente importante al punto che se prima delle nozze avesse saputo che il futuro coniuge ne era privo, mai l'avrebbe sposato.** Si ritiene generalmente che debba trattarsi di una **qualità oggettiva** e non di un elemento del carattere o della personalità dell'altro coniuge. Esempi di scuola che sono quelli di chi si sposa sul presupposto che l'altro coniuge sia **ricco**, abbia un **titolo nobiliare** (in passato), eserciti una certa professione o abbia un certo **titolo professionale o di studio**.

- ERRORE DI DIRITTO CAN. 1099 (sulle proprietà essenziali e la dignità sacramentale del matrimonio): **oggetto di tale errore è l'essenza stessa del matrimonio cattolico, per cui chi incorre in tale vizio del consenso, in realtà vuole un altro matrimonio e non quello cattolico.** L'Errore è il frutto dell'ignoranza del soggetto che si sposa, il quale non sa che il matrimonio è un sacramento, è indissolubile, è uno solo ed implica la fedeltà.

Anche questo motivo di nullità oggi viene invocato sempre più di rado, per l'aumentato

grado di istruzione e conoscenze dei nubendi.

B) Un altro gruppo di vizi riguarda l'ipotesi che questi **provengano da soggetti anche esterni** al coniuge la cui volontà risulta viziata. Indico tra questi il dolo e violenza e timore.

- IL DOLO CAN. 1098. : **condizione di chi celebra il matrimonio raggirato per mezzo di una attività finalizzata di ottenerne il consenso alle nozze.** Oggetto del dolo è una qualità dell'altra parte che, per sua natura è atta a turbare gravemente la vita coniugale.

- VIOLENZA E TIMORE CAN. 1103: **E' l'ipotesi di chi si sposa per evitare un male grave proveniente da un soggetto esterno: chi si sposa sceglie, cioè, il minore dei mali.** Precisiamo che siamo nel campo della violenza morale (non fisica la quale esclude completamente la volontà) e del timore anche reverenziale:

C) un terzo gruppo di motivi di nullità riguarda **ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALLO STESSO NUBENDO**, il quale non rende un pieno consenso alle nozze. Sono i casi della condizione apposta alle nozze e della simulazione, che viene definita anche esclusione.

- CONDIZIONE APPOSTA ALLE NOZZE CAN.1102: Non si può contrarre validamente un matrimonio sotto condizione futura.

Esempi: riterrò valido il nostro matrimonio dopo che tuo padre ti avrà fatto quella donazione; mi considererò sposato con te fino a quando farai la casalinga; mi sposo a condizione che non vedrai mai più quella persona. Si badi, in tutti questi casi il matrimonio è nullo a prescindere dal verificarsi dell'evento, perché la volontà ed il consenso del nubendo non è piena.

- SIMULAZIONE O ESCLUSIONE CAN. 1101 §2: Su questo capo di nullità che è l'ultimo rimasto spendiamo due parole in più perché il 50% circa delle cause di nullità riguardano questa ipotesi. Si parla di simulazione perché uno o entrambi i coniugi simulano l'esistenza di un consenso pieno che in realtà manca. Si parla di esclusione perché scientemente e con un atto positivo di volontà si esclude:

- il matrimonio complessivamente considerato (chi si sposa per la

cittadinanza);

- la dignità del sacramento (mi sposo in chiesa ma per me il matrimonio non è un sacramento);
- il bonum coniugum (non voglio istaurare una comunione di vita coniugale come chi sposa una persona affinché l'accudisca);
- il bonum prolis (mi sposo a condizione che dal matrimonio non nascano figli);
- l'unità del matrimonio (concubinato e fedeltà);
- l'indissolubilità (mi sposo a condizione di poter sciogliere il matrimonio in caso di infelicità coniugale, fallimento dell'unione, vogli di tornare libero o di stare con un'altra persona).

In tutte queste sei ipotesi **il soggetto volontariamente e deliberatamente o non vuole il matrimonio nel suo complesso, o non vuole il sacramento o non vuole uno degli elementi o delle proprietà fondamentali del matrimonio.** (E' quella che i civilisti chiamerebbero riserva mentale che per il diritto civile non ha effetti giuridici, mentre nel diritto canonico la reale ed effettiva volontà del soggetto regge il sacramento del matrimonio).

Il canone dice che l'esclusione debba consistere in un **"atto positivo della volontà"** intendendo dire che non basta che il proposito rimanga all'interno della mente del soggetto, ma deve essere portato all'esterno con una attività e fatti oggettivamente riscontrabili.

D) Un ultimo gruppo di vizi del consenso comprendono le **INCAPACITÀ DELLA PERSONA**, tipologia in forte crescita. A grandi linee possiamo dire che si ha una incapacità a contrarre il matrimonio quando **il soggetto non è nelle condizioni mentali e psicologiche per esprimere un valido consenso.**

Tre sono le tipologie tipizzate nel canone 1095:

- **MANCANZA DI SUFFICIENTE USO DI RAGIONE:** permanente (persona con problemi psichici) o transitorio (drogato, alcolista, persone sotto choc, persone che non lucide o nel pieno delle proprie facoltà mentali);
- **GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO:** si tratta di quei casi in cui il

soggetto è privo di una **capacità critica** idonea a consentirgli la duplice operazione che si definiscono: **razionale-estimativa**, cioè deve comprendere cosa è il matrimonio e con chi si sta sposando; **volitiva-elettiva**, cioè deve essere in grado di scegliere quel soggetto tra tanti e quel matrimonio cattolico tra i tanti possibili.

TRE tipologie di ipotesi:

1. **IMMATURITA': Gli immaturi** sono quei soggetti molto giovani che, per vari motivi del loro vissuto o del loro carattere, **non hanno completato il percorso di maturazione personale ed umana (fase razionale- estimativa).**
2. **MANCANZA DI LIBERTA' INTERNA (fase volitiva elettiva).**
3. **SOGGETTI AFFETTI DA ANOMALIE PSICHICHE** (DSM e disturbi della personalità) per individuare le quali il diritto canonico ha recepito gli **studi più recenti della psicologia e psichiatria**, ed ha individuato tutta una serie di ipotesi mediche al verificarsi delle quali il consenso risulta compromesso; a titolo di esempio vi cito alcune ipotesi individuate dalla psicopatologia giuridica: **i casi di psicosi e nevrosi di vario tipo, disordine della personalità, personalità borderline, bipolarismo, disturbo istrionico, paranoide, antisociale, ossessivo-compulsivo, idealizzazione del matrimonio, del futuro o del coniuge, disturbo passivo con necessità di appoggiarsi al coniuge, disturbo narcisista, disturbo da panico, gelosia patologica, disturbo delirante, schizofrenie atipiche, accesso melanconico o maniaco, disturbo affettivo** (lista nei catalogo DSM IV).

• IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO: mentre il difetto di discrezione ha riguardo al soggetto che si sposa, questo capo concerne **l'impossibilità del soggetto di accettare l'oggetto del consenso, cioè i beni, i frutti e gli impegni che conseguono al matrimonio.**

Sono quei **casi in cui il soggetto non è in grado di addivenire ad intimità con il coniuge, di costituire una comunità di vita ed amore coniugale, di accogliere ed educare i figli, di**



Avv. Sergio Bellafiore  
Cassazionista – canonista  
Via XIX luglio n.93  
Marsala (TP)  
Tel 0923 715977 int 2  
Cell 329 4317202

**essere fedele.** Anche qua, come per l'impotenza, si parla di situazioni antecedenti al matrimonio e tendenzialmente perpetue.

Non si tratta di mancanza di volontà, **il soggetto conosce e vuole tutti i beni e gli impegni derivanti dal matrimonio, ma non riesce cronicamente ad assolverli;** proprio per questo alcuna parte della dottrina, più che di incapacità parla di inefficacia del consenso.

A titolo esemplificativo citiamo i casi di: **omosessualità, ninfomania e satiriasi, masochismo sadismo, feticismo, perversioni psicosessuali di vario tipo.**

In tutti i casi di incapacità, fondamentale sono, in sede probatoria, oltre che le dichiarazioni delle stesse parti e dei testimoni, soprattutto le perizie psicologiche dei CTU ed i documenti medici.

\* \* \*

Con questa panoramica finale sui motivi di nullità ritengo di aver esaurito gli argomenti indicati in questo incontro.

Ringrazio gli organizzatori Padre Cesare, Prof. Franco Trombetta e D.ssa Marcella Varia.

Rimango a disposizione per domande, chiarimenti, ulteriori incontri. I miei numeri ed il mio cellulare e liberamente contattabile per qualsiasi chiarimento o informazione.

Grazie per l'ascolto.